

**REGOLAMENTO PER LA RIPRESA AUDIO-VIDEO IN DIRETTA STREAMING
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Articolo 1
FINALITÀ

1. Il Comune di Grosseto, perseguendo i principi di trasparenza e pubblicità, utilizza le riprese audio video delle sedute consiliari e promuove la loro diffusione (tramite web, televisione e radio) nell'ottica di favorire la partecipazione della cittadinanza all'attività politica e amministrativa dell'Ente.
2. Il presente regolamento disciplina il servizio di ripresa e trasmissione televisiva e radiofonica e in streaming delle riunioni del consiglio comunale.
3. Le riprese audiovisive saranno effettuate durante le sedute del Consiglio Comunale e diffuse in diretta streaming attraverso il sito istituzionale del Comune.
4. Le riprese audiovisive, ove possibile, saranno diffuse attraverso le emittenti radiofoniche e televisive.
5. Le riprese audiovisive e, comunque, l'indicazione di accesso a queste ultime, saranno diffuse attraverso altri strumenti di comunicazione.
6. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi regolamenti comunali vigenti.

Articolo 2
COMPETENZA IN MATERIA DI RIPRESE AUDIO-VIDEO

1. L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'obbligo di fornire preventiva informazione, a tutti partecipanti alla seduta consiliare, circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.
3. All'uopo verranno affissi avvisi chiari e sintetici, indicanti l'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione sui canali comunicativi di cui sopra, all'accesso di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa, al fine di informare i partecipanti, ivi compresi gli eventuali relatori e dipendenti con funzioni di assistenza.

Articolo 3

AUTORIZZAZIONE PER L'ACCESSO DELLE STRUMENTAZIONI E RIPRESE AUDIOVISIVE NELLE SEDUTE PUBBLICHE

1. Fatte salve le riprese e la diffusione delle sedute consiliari effettuate direttamente dal Comune o dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune, i soggetti terzi che intendano eseguire l'attività di videoripresa e diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:
 - modalità delle riprese;
 - finalità perseguite;
 - modalità di trasmissione (televisiva, radiofonica, tramite web, in diretta, in differita).
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, raccolta la comunicazione, potrà rilasciare al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese.
3. L'autorizzazione da parte del presidente del Consiglio Comunale comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
4. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificialmente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse, a non inserire commenti in sovraimpressione.

Articolo 4

RISPETTO DELLA PRIVACY

1. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga possibilmente inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.
3. Le registrazioni delle sedute restano disponibili sul sito istituzionale del Comune ed archiviate su supporti idonei a cura del Servizio Informatico.
4. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive

ogniquale volta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.39 del D.Lgs.n.267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, ed eventualmente di far sospendere le riprese, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Articolo 5

SICUREZZA DELLE BANCHE DATI E LORO TRATTAMENTO

1. Le operazioni di registrazione video ed audio verranno effettuate da un addetto dell'ufficio competente ovvero da un incaricato esterno all'uopo individuato e saranno messe a disposizione dei cittadini "on line" secondo modalità "archivio" e saranno visionabili sul sito dell'Amministrazione Comunale.
2. Titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese è individuato nel Comune di Grosseto ed il Responsabile del trattamento verrà individuato con apposito atto da parte del dirigente del servizio competente. Di tale provvedimento verrà fornita adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata alla trasmissione delle riprese audio e video del Consiglio Comunale.
3. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa è ugualmente individuato quale responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.
4. Il soggetto privato che chiede l'autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente nella domanda il nome del responsabile del trattamento dei dati.

Articolo 6

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e la direttiva emanata dal Garante della Privacy in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione sul web.

ART. 7

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo on line.